



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 09/11/2024

**OGGETTO ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 -
: PROVVEDIMENTI.**

L'anno **2024** il giorno **9** del mese di **Novembre** alle ore 10.15 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Gramegna Maurizio	SI	Cobianchi Milani Manuel	NO
Magnani Gianpiero	SI	Strozzi Chiara	SI
Scanarotti Sara	SI	Pernice Mauro	SI
Valizia Claudio	SI	Frigo Luciano Angelo	SI
Vercesi Nicole	SI		
Siviero Rina Franca	SI		
Bensi Lucia	SI		

Presenti : 10 Assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale, Gian Luca Muttarini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gramegna Maurizio.

OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 - PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 del Decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 e s.m.i., relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Premesso che:

- con l'art. 1/comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge 148/2011 è stata ripristinata, a partire dal 01.01.2012, la possibilità di incrementare l'addizionale comunale Irpef fino allo 0,8%
- l'art. 13/comma 16 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ha disposto che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio della progressività;
- resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione ai sensi dell'art.1/comma 3- *bis*, del D. Lgs. n. 360/1998, esclusivamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.07.2024, dichiarata immediatamente eseguibile con cui è stato approvato lo schema del documento unico di programmazione semplificato (d.u.p.s.) 2025-2027, e ciò ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto l'art. 53/comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27/comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali - compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 - nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e comunque che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che la Legge 30.12.2018 n. 145 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31.12.2018 S.O. n. 62) ha previsto lo sblocco degli aumenti di aliquote e tariffe (non prorogando il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi comunali e regionali di cui alla Legge 208 del 28.12.2015);

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a determinare l'aliquota di compartecipazione all'imposta di che trattasi per l'anno 2025;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 29/04/2022 (esecutiva) con la quale sono state variate per l'anno 2022 le aliquote dell'addizionale IRPEF;
- la deliberazione del consiglio comunale n.34 del 27/12/2022 (esecutiva) con la quale sono state approvate per l'anno 2023 le aliquote dell'addizionale IRPEF;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 18/11/2023 (esecutiva) con la quale sono state approvate per l'anno 2024 le aliquote dell'addizionale IRPEF;

Visto che l'Irpef negli ultimi anni ha subito una serie di cambiamenti al fine di favorire i redditi più bassi e semplificare il calcolo della tassazione. L'ultima modifica è avvenuta con la recente Riforma Fiscale per la quale, **dal 1° gennaio 2024, le aliquote Irpef sono passate da quattro a tre**, semplificando maggiormente il calcolo della tassazione a carico dei contribuenti, degli amministratori e degli imprenditori.

La riduzione delle aliquote è frutto dell'unione dei primi due scaglioni in vigore fino al 2023, ovvero:

23% sui redditi fino a 15.000 euro;

25% sui redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro.

Le nuove aliquote Irpef, da questa modifica, sono così distribuite:

23% sui redditi fino a 28.000 euro;

35% sui redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro;

43% sui redditi superiori a 50.000 euro.

Ritenuto che le nuove aliquote Irpef sono in vigore fino al 31 dicembre 2024, è di fondamentale importanza sapere che, le modifiche apportate dalla Riforma Fiscale, non sono una misura strutturale, bensì temporanea. Di conseguenza, i redditi soggetti a Irpef hanno subito la nuova tassazione solo per il 2024.

Dal 2025, gli scaglioni dovrebbero tornare a coincidere con quelli in vigore fino al 31 dicembre 2023.

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di confermare per l'anno 2025 le citate aliquote dell'addizionale IRPEF già adottate dal 1° gennaio 2024 e riferite all'anno 2024 (a 4 scaglioni di reddito), con previsione di una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi I.R.P.E.F. inferiori ad euro 6.800,00 (seimilaottocento euro/00) così suddivise:

- scaglione da € 0 a € 15.000 aliquota del 0,62%;

- scaglione da € 15.001 a € 28.000 aliquota del 0,64%;

- scaglione da € 28.001 a € 50.000 aliquota del 0,67%;

- scaglione oltre € 50.000 aliquota del 0,70%.

RICORDATO che, con riferimento alle aliquote 2022, questo Consiglio determinò di modificare quelle previste dall'art.2 (Aliquota e base imponibile) comma 3 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" già abrogate per gli anni 2022 e 2023 e si intendono abrogate pure per l'anno 2024 e 2025.

Preso atto che, a decorrere dall'anno 2012, le delibere che *istituiscono* l'addizionale comunale all'IRPEF devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione delle medesime per la pubblicazione sul sito informatico

del Ministero stesso (art.4/comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012);

Dato atto che l'art. 13/comma 15 del D.L. 201/2011 ha introdotto l'obbligo di invio delle delibere relative ai tributi locali esclusivamente per via telematica, attraverso l'inserimento del testo degli atti nel Portale del federalismo fiscale e che - successivamente - il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20.07.2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.08.2021), ha definito le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie;

Dato atto che il predetto Decreto Ministeriale non si applica per l'addizionale comunale all'IRPEF;

Visti pertanto:

- il D. Lgs. n. 360/1998 ad oggetto: "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dell'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191" ed in particolare l'art 1;
- i commi 142 e 143 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006;
- l'art. 40, comma 7, del Decreto Legge n. 159/2007 che recita testualmente: "All'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: <<Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento>>";
- l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 che recita testualmente: "All'art. 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole <<31 dicembre>> sono state sostituite dalle parole: <<20 dicembre>> [OMISSIS]" dispone che le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce (per ottenere l'acconto del 30% è necessario che la delibera con cui viene determinata la misura dell'addizionale sia pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente l'anno di riferimento);

Visto lo Statuto e il vigente Regolamento di Contabilità; Visto il D.Lgs. 267/2000 (tuel);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal competente Responsabile di Struttura ai sensi di legge;

Con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti 10

Favorevoli: 10

Astenuti: 0

Contrari 0

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, per le ragioni espresse in premessa, per l'anno 2025 le aliquote dell'addizionale I.R.P.E.F. approvate nell'anno 2022 e confermate per il 2023 e nel 2024- così suddivise in 4 scaglioni di reddito:

- a. scaglione da € 0 a € 15.000 aliquota del 0,62%;**
- b. scaglione da € 15.001 a € 28.000 aliquota del 0,64%;**
- c. scaglione da € 28.001 a € 50.000 aliquota del 0,67%;**
- d. scaglione oltre € 50.000 aliquota del 0,70%.**

2) DI CONFERMARE che le aliquote dell'addizionale anno 2022 previste dall'art.2 (Aliquota e base imponibile comma 3) del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" già abrogate per gli anni 2022 e 2023 si intendono abrogate pure per l'anno 2024 e 2025.

3) DI CONFERMARE altresì la soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi Irpef inferiori ad euro 6.800,00 (seimilaottocento euro/00);

4) DI DEMANDARE l'Ufficio competente alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall'approvazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso.

Successivamente con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti 10

Favorevoli: 10

Astenuti: 0

Contrari 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134/c. 4 del D.lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 17**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 - PROVVEDIMENTI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/10/2024

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Paola Lombardo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/10/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Paola Lombardo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIAN LUCA MUTTARINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Gramegna in data 13/11/2024
GIAN LUCA MUTTARINI in data 13/11/2024